

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31831 Anno 2020

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Data Udienza: 06/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DANIELE nato a NAPOLI il 16/08/1971

avverso la sentenza del 20/05/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso con trasmissione atti al PM.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 maggio 2019, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva ritenuto Daniele Comune colpevole, in concorso con Angelo Comune, del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, comma 2, cod. pen., irrogandogli la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa.

1.1. In risposta ai motivi di appello, la Corte osservava che:

- nel verbale dell'udienza celebrata davanti al Tribunale del 16 gennaio 2017 si era dato conto dell'avvenuta visione del filmato;
- lo stesso e l'album utilizzato per le ricognizioni fotografiche, erano stati prodotti agli atti fin dalle udienze dell'8 giugno e dell'11 ottobre 2016;
- sulla riconducibilità del filmato alle telecamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo ove era avvenuto il fatto depresso il teste operante Lupinetti;
- il filmato aveva consentito agli operanti di individuare almeno nell'odierno ricorrente uno degli autori del furto con strappo ai danni della persona offesa;
- il teste oculare Valerio Mazzone aveva riconosciuto in foto i due imputati che stavano allontanandosi in auto e che lui stesso aveva cercato di bloccare, ponendosi sulla strada e poi dovendosi repentinamente spostare per evitare d'essere investito.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio.

Si era fatto affidamento sulla riconoscibilità del prevenuto nel soggetto ritratto dalle telecamere di sorveglianza, senza però che il relativo filmato fosse stato mai visionato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non rispondendo al vero quanto affermato dalla Corte territoriale circa l'annotazione nel verbale dell'udienza del 16 gennaio 2017 della avvenuta visione del filmato.

Lo stesso poi era stato allegato al fascicolo senza alcuna garanzia circa la sua eventuale manomissione così che tale prova documentale risulta illegittimamente acquisita e quindi inutilizzabile.

Inverosimile era poi il contenuto della testimonianza di Valerio Mazzone in ordine al modo in cui si era sottratto all'investimento da parte della vettura che si assume essere stata condotta dagli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.



1. Si deve innanzitutto ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345).

Tanto che le stesse sono acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di loro mancata effettiva produzione, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 02/01/2017, Di Benedetto, Rv. 268787).

E, ancora, che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013).

3. In applicazione di tali principi di diritto diventa pertanto evidente la non manifesta illogicità (oltre che il rispetto delle regole di valutazione delle prove) da parte della Corte di merito laddove la stessa aveva tratto la convincente prova della responsabilità del prevenuto dall'avvenuto suo riconoscimento, da parte almeno di un operante, nei filmati ritraenti gli immediati paraggi della scena del delitto, e dalla conferma ad esso fornita dalla altrettanto positiva ricognizione del teste oculare che, visti i due autori del fatto, aveva cercato, invano, di impedirne la fuga.

4. Quanto, infine, alla pretesa inutilizzabilità del filmato per non essere stato lo stesso visionato dal Tribunale all'udienza dell'11 ottobre 2016, come aveva affermato la Corte territoriale, la circostanza non risponde al vero perché tale attività era stata espressamente menzionata nel verbale di trascrizione delle dichiarazioni del testimone che in quel momento il Tribunale (alla presenza anche del difensore del ricorrente) stava escutendo, rinviando, il cancelliere che stava redigendo il verbale, a tale ulteriore atto processuale.

Qualora la Procura presso questa Corte ritenga necessario procedere potrà estrarre copia degli atti ritenuti utili ed inviarli al pubblico ministero di competenza.



Va solo aggiunto che, comunque, non essendo contestata la produzione agli atti del suddetto documento visivo, lo stesso può essere utilizzato dai giudici del merito senza che debba necessariamente procedersi alla sua visione in dibattimento, ben potendo, la difesa dell'imputato, ottenerne copia o visionarlo direttamente (qualora siano disponibili in cancelleria gli opportuni strumenti), e presentare le proprie conseguenti osservazioni al giudice (che può prenderne visione anche in camera di consiglio) garantendosi, anche in tal modo, il pieno contraddittorio sui risultati di tale mezzo di prova ed il conseguente rispetto dei diritti della difesa stessa.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 6 ottobre 2020.